

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano



599/V1  
N. 11207

Reg. 2003

N. 0096/CS  
Reg. Sent

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,

Roma, Sezione III bis,

ANNO

composto dai Signori:

Saverio Corasaniti

Presidente

Domenico Ludini

Cons. rel. est.

Francesco Arzillo

Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

sul ricorso n. 11207 del 2003, proposto dall'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, in persona del Presidente e legale rappresentante prof. Massimo Miglio, rappresentato e difeso dall'Avv. Diego Vaiano ed elettivamente domiciliato, in Roma, presso lo studio dello stesso difensore, Lungotevere Marzio 3;

### CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

per l'annullamento

-del provvedimento adottato in data 1 ottobre 2003, protocollato con il numero 5558/5559/BA, comunicato per posta ordinaria, con il quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - ha intimato all'Istituto Storico per il Medio Evo di

m

adottare, entro 15 giorni dalla ricezione dello stesso, formale delibera di assunzione degli oneri finanziari relativi al trattamento economico del Prof. Maurizio Campanelli, docente comandato presso la Scuola nazionale di Studi Medioevali annessa all'Istituto Storico per il Medio Evo;

-di tutti gli atti a quello di cui sopra connessi o collegati, anteriori o conseguenti, e tra questi segnatamente della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico regionale per il Lazio - Direzione Generale- Ufficio di gabinetto - datata 5 agosto 2003 n. prot. 4610, con la quale l'Istituto Storico per il Medio Evo era stato una prima volta invitato a "regolarizzare" la posizione del Prof. Maurizio Campanelli in ordine al suo trattamento economico, compresi gli oneri quiescenziali e previdenziali;

Visti i motivi aggiunti depositati il 27.1.2004 dal medesimo Istituto ricorrente, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, contro l'Amministrazione intimata con l'atto introduttivo,

per l'annullamento

del nuovo provvedimento adottato in data 9 dicembre 2003, protocollato con il numero 6453, solo da ultimo conosciuto dal ricorrente, con il quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Direzione Generale - ha disposto il rientro in servizio a pena di

decadenza del Prof. Maurizio Campanelli nella scuola di titolarità entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Vista la memoria difensiva del ricorrente, depositata il 23.4.2004;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, per la pubblica udienza del 3.5.2004, il Consigliere D. Lundini;

Uditi, all'udienza predetta, gli Avv.ti come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;

#### FATTO E DIRITTO

1. Con il ricorso in esame e con i successivi motivi aggiunti, l'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, con sede in Roma, contesta i provvedimenti, specificati in epigrafe, con i quali il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha dapprima intimato all'Istituto stesso di adottare una formale delibera di assunzione degli oneri finanziari relativi al trattamento economico e previdenziale del Prof. Maurizio Campanelli, "alunno" presso la Scuola nazionale di Studi Medioevali annessa all'Istituto suddetto, ed ha poi disposto, in mancanza di ottemperanza al predetto invito, il rientro in servizio del medesimo docente nella scuola di titolarità.

A fondamento delle proposte impugnative l'Istituto opponente invoca, sostanzialmente, la specifica normativa regolante l'Istituto

2

stesso e l'annessa Scuola di cui trattasi (RDL n. 1226 del 20.7.1934; DD.MM. 10.11.1936 e 12.7.1956), nonché la peculiarità del sistema di selezione del personale utilizzato con compiti di studio e di ricerca presso la Scuola nazionale per gli Studi Medioevali, rispetto all'ipotesi tradizionale del vero e proprio "comando", cui avrebbe inteso dunque riferirsi la normativa richiamata dall'Amministrazione (art. 70, comma 12, D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001 ed art. 26, comma 10, legge n. 448/1998). Assume invece la P.A., negli atti impugnati, che il nuovo quadro normativo risultante da tali disposizioni imporrebbe l'assunzione, a carico dell'Istituto ricorrente, senza possibilità di deroghe, degli oneri finanziari relativi al trattamento economico, previdenziale e quiescenziiale del personale comandato, in qualità di "alunno", presso la ripetuta Scuola.

2. Come sopra sinteticamente riferiti i termini della vicenda, reputa il Collegio che il ricorso di cui trattasi sia fondato e meritevole di accoglimento. L'Istituto ricorrente e l'Amministrazione ministeriale intimata sostengono opposte tesi interpretative in ordine all'individuazione del soggetto che debba assumersi gli oneri finanziari relativi al trattamento economico e previdenziale del personale comandato presso la Scuola Nazionale di Studi medioevali. La ricostruzione operata dall'Istituto opponente è condivisibile, dovendosi quindi ritenere che gli oneri suddetti, per trattamento economico e contributi previdenziali e quiescenziiali, debbano restare a carico dell'Amministrazione di

*m*

appartenenza del soggetto adibito quale "alunno" presso la Scuola suddetta, e non debbano essere invece assunti, come nella specie pretenderebbe il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dall'Istituto Storico per il Medio Evo. Invero, la normativa richiamata dal Ministero stesso - che impone all'Ente destinatario di personale comandato, anche in base a norme speciali, l'assunzione degli oneri relativi al personale stesso - sebbene di ampia portata dispositiva, non è tale, ad avviso di questo Collegio, da innovare e sovvertire il sistema vigente per la Scuola di cui trattasi ed alla stregua del quale l'"alunnato" resta disciplinato dalla sua tradizionale e risalente disciplina speciale (RD 5.8.1927, n. 1736; RDL 20.7.1934; DD.MM. 10.11.1936 e 12.7.1956), che prevale, per le insopprimibili ed assolute peculiarità sottese alla sua ratio, rispetto a quella di cui all'art. 26, co. 10, L. n. 448/1998 e di cui all'art. 70, co. 12, D.Lgs. n. 165/2001, con la conseguenza che gli oneri relativi al trattamento economico degli "alunni" restano a carico dell'Amministrazione di provenienza (cfr., del resto, in termini, ord. CdS, VI, n. 11 del 9.1.2004). Ed invero, come esattamente rileva il ricorrente, le disposizioni da ultimo richiamate riguardano unicamente l'ipotesi tipica del comando o fuori ruolo disposto presso Amministrazioni pubbliche per ragioni inerenti alla relativa organizzazione interna (quali acclerate carenze di organico, temporanee necessità di personale in relazione a particolari compiti da adempiere, etc.), mentre del tutto diversa è la logica che presiede ai comandi (c.d.

"alunpati") presso la Scuola Nazionale di Studi Medioevali, consentendo i quali l'ordinamento intende perseguire il generale interesse pubblico allo svolgimento di una funzione di ricerca specifica nel campo delle fonti della storia d'Italia. Nel primo caso, infatti, il comando si inserisce in una logica di tipo esclusivamente organizzatorio, nel secondo, invece, l'istituto dell'alunnato è strumentale all'esercizio di specifiche funzioni di studio e conoscenza che corrispondono ad interessi prevalenti e propri non dell'Amministrazione settoriale di destinazione ma di tutta la collettività. Ciò risulta ulteriormente confermato dalle diverse modalità di selezione dei soggetti da porre in posizione di comando. Mentre nei tradizionali casi di comando vero e proprio è sufficiente, infatti, l'autorizzazione da parte dell'Autorità ministeriale competente, che viene concessa a soggetti discrezionalmente individuati in base a valutazioni di tipo prettamente organizzativo interno, nel caso degli "alunni" della Scuola Nazionale di Studi medioevali l'accesso avviene per concorso, dovendosi superare una procedura concorsuale (dettagliatamente disciplinata dal DM 10.11.1936 e successive modificazioni) nella quale avviene, sulla base dei titoli posseduti dai candidati, una selezione di studiosi di cui viene accertata l'idoneità scientifica alla realizzazione di specifici programmi di ricerca, senza che alcun margine di discrezionalità possa essere poi ancora esercitato dal Ministero quanto al potere di perfezionare o meno il comando in questione. Il Ministero, in altre

parole, è tenuto a disporre il comando dell'"alunno", una volta che quest'ultimo sia risultato vincitore del concorso appositamente bandito. Ben si spiegano, dunque, alla luce della diversità sia degli interessi perseguiti che delle modalità di selezione del personale posto fuori ruolo, le differenze sussistenti nel regime giuridico degli "alunnati" rispetto a quello dei veri e propri comandi. E ciò anche nei profili che riguardano il soggetto passivo (Amministrazione di provenienza nel caso degli "alunni") su cui incombono gli oneri economici e previdenziali del personale comandato. Non si tratta invero, nel caso dei comandi di alunni presso la Scuola Storica di cui trattasi, di trasferire personale da una all'altra amministrazione dello Stato e/o ad altro ente strumentale, per contribuire al perseguimento delle specifiche e particolari finalità di interesse pubblico proprie di ciascuno di questi ultimi, quanto di destinare risorse umane, i cui costi sono già a carico dell'Amministrazione statale di provenienza, all'espletamento temporaneo di compiti (correlati all'interesse generale della collettività) diversi rispetto a quelli ordinariamente propri del rapporto di servizio che li lega all'Amministrazione di appartenenza. Pertanto il caso in questione (ed ancorché sia presente nella normativa invocata dal Ministero intimato il riferimento espresso alle ipotesi previste anche "da normative speciali"), non può ritenersi assoggettato alla disciplina in questione, poiché non ricade, per le ragioni predette, nel suo ambito di applicazione.

m

3. Alla stregua di quanto sopra esposto, e con assorbimento di ogni profilo di censura non esaminato, il ricorso e i motivi aggiunti di cui in epigrafe vanno dunque accolti, con annullamento, per l'effetto, degli atti impugnati.

Le spese, ricorrendo sufficienti motivi, anche in considerazione della peculiarità della questione trattata, possono essere tuttavia compensate tra le parti.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III bis, ,  
accoglie il ricorso e i motivi aggiunti di cui in epigrafe ed annulla  
gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità  
amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 3.5.2004.

Saverio Corasaniti - Presidente

Domenico Lundini - Estensore

PUBBLICATA MERIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA

il 5 SET 2004



ARM DI SEZIONE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Avv. ...  
alla presenza di ...  
MUR ...  
di procedura ...

AVVOCATURA GENERALE  
DELLO STATO